

N. 05682/2023REG.PROV.COLL.

N. 06574/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6574 del 2020, proposto da Nihao S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Carlo Geronimo Cardia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, viale dei Parioli 24;

contro

Comune di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Gudrun Agostini, Alessandra Merini e Bianca Maria Giudiceandrea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l'avv. Alessandra Merini dell'avvocatura comunale in Bolzano, vicolo Gumer, 7;
Provincia Autonoma di Bolzano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Luca Graziani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Mirò Holding S.r.l., Mes Medical Esthetic S.p.A. S.r.l., Funkhaus Suedtirol S.r.l.,

Rmi Radio Media International S.r.l., Electro Universal S.r.l., Amonn Office S.r.l., Aef S.r.l., Reusch International S.r.l., Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar Alto Adige, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dagli avvocati Maurizio Calò e Sergio Dragogna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Maurizio Calò in Roma, via Cassiodoro 19;

nei confronti

Zhu Jian Bo Impresa Individuale di Zhu Jian Bo, non costituita in giudizio; Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - SEZIONE AUTONOMA DI BOLZANO, n. 200/2020, resa tra le parti e concernente la domanda di annullamento di licenze per sale giochi e per punto di raccolta di gioco con apparecchi VLT-Videoterminali;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Bolzano e della Provincia Autonoma di Bolzano e della Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e della Mirò Holding S.r.l. e di Mes Medical Esthetic S.p.A. S.r.l. e di Funkhaus Suedtirol S.r.l. e di Rmi Radio Media International S.r.l. e di Electro Universal S.r.l. e di Amonn Office S.r.l. e di Aef S.r.l. e di Reusch International S.r.l. e della Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar Alto Adige;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 dicembre 2022 il Cons. Ulrike Lobis e udito per le parti l'avv. Carlo Totino, su delega dell'avv. Sergio Dragogna;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso di primo grado (R.g. 2016/299) Mirò Holding S.r.l., Mes Medical Esthetic S.r.l., Funkhaus Suedtirol S.r.l., Rmi Radio Media International S.r.l., Electro Universal S.r.l., Kuntner-Top For Job S.r.l., Amonn Office S.r.l., Nordwal S.p.A, Tecnomag S.r.l., Aef S.r.l., Reusch International S.r.l., Comunità Comprensoriale di Salto-Sciliar Alto Adige hanno chiesto l'annullamento delle licenze rilasciate in favore del controinteressato ZHU JIAN BO, Impresa Individuale di ZHU JIAN BO dalla Provincia di Bolzano per la gestione della sala giochi "Innsbruck" ed in particolare:

(i) "la licenza per sala giochi, rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 20.04.2016 a favore di Zhu Jian Bo quale legale rappresentante della Nihao S.r.l. valida sino al 31.12.2020 (prot. n. 7.1/73.09/232446/16/GT);

(ii) la licenza per sala giochi, rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 05.05.2016 a favore di Zhu Jian Bo, in proprio, (prot. Nr. 7.1/73.09/267608/16/GT);

(iii) l'autorizzazione "punto raccolta di gioco con apparecchi VLT-videoterminali" rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 26.07.2016 a favore di Zhu Jian Bo, (prot. n. 7.1/73.09/407063/16/GT);

(iv) il prodromico parere a firma della Direttrice dell'Ufficio Attività economiche e concessioni del Comune di Bolzano dd. 06.04.2016 rivolto all'Ufficio Vigilanza della Provincia in cui "si comunica che (...) *non esistono siti sensibili atti ad impedire l'apertura di una sala giochi (in un raggio di 300 metri dal civico di Via Innsbruck 33/A)* (...)"

1.1. I ricorrenti hanno impugnato le sopra specificate autorizzazioni presidenziali, in quanto ritenute non conformi alle norme con cui il legislatore, sia statale che

provinciale, aveva vietato la concessione di autorizzazioni all'esercizio di sale da gioco ed all'installazione di apparecchi VLT nel raggio di 300 m da cd. "luoghi sensibili", vale a dire, da siti presumibilmente frequentati da soggetti appartenenti alle categorie più vulnerabili ed esposte al rischio della dipendenza da gioco.

1.2. Il ricorso era affidato a due motivi. In particolare con il primo motivo di gravame si deduceva la violazione dell'art. 5/bis della L.P. n. 13/1992 e del comma 1/bis dell'art. 11 della L.P. n. 58/1988. Le citate disposizioni normative, interpretate ricorrendo ad una lettura concorrente e rafforzata dell'intento del Legislatore provinciale, coordinata funzionalmente con la disciplina statale sopravvenuta (cd. Decreto Balduzzi), avrebbero consentito di qualificare i siti in questione come "luoghi sensibili", rilevanti ai fini dell'applicazione del "distanziometro" previsto dalle norme citate. Uno specifico profilo di censura veniva formulato nei confronti dell'autorizzazione per l'apertura di un punto di raccolta giochi tramite apparecchi VLT, in quanto provvedimento adottato successivamente all'introduzione della novellazione dell'art. 5/bis, comma 1/bis, prima citati, con cui si era estesa la qualifica di "sito sensibile" alle strutture sanitarie e socio-assistenziali non aventi carattere residenziale.

1.3. Con il secondo mezzo di gravame si deduceva l'illegittimità dei provvedimenti impugnati per carenze istruttorie ed eccesso di potere derivanti dall'asserita mancata – o inadeguata – considerazione dell'impatto su traffico e viabilità che viene attribuito all'apertura delle sale gioco autorizzate.

1.4. Resisteva la Provincia Autonoma di Bolzano eccependo l'inammissibilità del gravame proposto dal Comprensorio e dalle società ricorrenti per difetto di interesse e di legittimazione attiva, non essendo i ricorrenti titolari del settore dedito alla gestione dei punti di raccolta del gioco lecito, né assumendo rilievo, a tal fine, la sola "vicinitas" geografica rispetto alle sale medesime. La Provincia

convenuta sollevava, poi, un distinto profilo di inammissibilità con riferimento alla mancata impugnazione del nulla osta rilasciato dal concessionario Cirsa Italia s.p.a. per l'attività di raccolta scommesse tramite sistema VLT, eccependo altresì il proprio difetto di legittimazione passiva con riguardo all'impugnato parere del 06.04.2016 rilasciato dall'Ufficio Attività economiche del Comune di Bolzano. Nel merito, la Provincia affermava la legittimità delle licenze adottate anteriormente alla modifica estensiva dei siti protetti operata con L.P. n. 10/2016, non rientrando né la Comunità comprensoriale né la clinica odontoiatrica privata nella definizione di "strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale" (art. 5/bis della L.P. n. 13/1992, nella versione ante L.P. n. 10/2016). Anche la licenza per l'installazione di un'area dedicata ad apparecchi da gioco VLT, pur essendo stata emessa dopo l'entrata in vigore della novella del 2016, sarebbe soggetta al regime previgente in virtù del rapporto di accessorietà (o propedeuticità) che la legherebbe alle licenze per l'apertura della sala giochi, rilasciate nel vigore della disciplina pregressa. La conclusione sarebbe confortata dalla circolare del Dipartimento della pubblica Sicurezza del 23.06.2010. Privo di pregio si rivelerebbe, altresì, il secondo motivo di ricorso, dovendosi considerare già risolte, mediante gli strumenti pianificatori approvati ed i titoli edilizi a suo tempo rilasciati, le problematiche urbanistiche (parcheggi) ivi sollevate.

1.5. Si è costituito in giudizio anche il Comune di Bolzano sostenendo la legittimità dell'impugnato parere formulato dall'Ufficio Attività economiche della Ripartizione patrimonio ed economia del Comune, che, interpellato dalla Provincia autonoma di Bolzano, attestava "l'inesistenza in loco di siti sensibili atti ad impedire l'apertura di una sala giochi". La consultazione, resa in data 06.04.2016, andrebbe rapportata al quadro normativo all'epoca vigente e non poteva per ciò

scontare l'estensione dell'ambito di applicazione dei divieti, che, di lì a poco, sarebbe stata introdotta dalla L.P. n. 10/2016.

1.6 Partecipava al giudizio anche la controinteressata NIHAO s.r.l., la quale, dopo aver anch'essa eccepito il difetto di legittimazione attiva dei ricorrenti, negava la fondatezza dei rilievi mossi da questi ultimi sul presupposto della qualificabilità delle due strutture indicate (clinica odontoiatrica Mirò e Comunità comprensoriale di Salto-Sciliar) come “luoghi sensibili” ai fini del distanziometro di cui all'art. 5/bis citato. La società Nihao richiama poi gli esiti della consulenza tecnica esperita in distinto giudizio pendente in subjecta materia avanti al Consiglio di Stato, in cui sarebbe stata accertata l'arbitrarietà degli elenchi dei luoghi sensibili adottati dalle Amministrazioni preposte, che si risolverebbero in un'inammissibile effetto espulsivo dell'attività di gioco lecito.

1.7 Nelle more del giudizio di primo grado la Giunta provinciale adottava la delibera n. 505 del 29.05.2018, di “determinazione delle strutture sanitarie e socioassistenziali pubbliche o private operanti nell'accoglienza, assistenza e consulenza che sono ai sensi delle leggi provinciali n. 13/1992 e n. 58/1988 “luoghi sensibili”. Nella delibera sono state qualificate esplicitamente come tali, oltre ai Distretti Sanitari ed i Distretti Sociali, anche “le sedi delle Comunità Comprensoriali”.

2. Il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa - Sezione autonoma di Bolzano, in parziale accoglimento del ricorso, annullava l'autorizzazione all'installazione di un “punto raccolta di gioco con apparecchi VLT-videoterminali” (rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 26.07.2016 a favore del sig. Zhu Jian Bo) e rigettava, siccome infondati gli altri motivi di ricorso.

2.1. In particolare il Giudice di prime cure

- ha ritenuto che *“Ai fini della risoluzione della presente controversia assumono rilievo l’art. 5-bis della L.P. n. 13/1992 e l’art. 11 della L.P. n. 58/1988. Le norme citate disciplinano rispettivamente, le autorizzazioni all’apertura delle sale giochi ed alla raccolta di giocate tramite videoterminali (VLT), escludendone il rilascio in favore di esercizi localizzati nel raggio di 300 metri da luoghi definiti “sensibili”. Tra questi ultimi erano inizialmente comprese le “strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale”. In seguito alle modifiche apportate dalla L.P. n. 10/2016 con decorrenza dal 01.06.2016, i vincoli in questione erano estesi a “tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza” (v. commi 1/bis e 1/quarter aggiunti agli articoli sopra menzionati). Veniva in tal modo espunta la connotazione residenziale o semiresidenziale che la struttura sanitaria o socio-assistenziale doveva originariamente possedere per essere qualificata come “sito sensibile”*

- ha respinto l’eccezione di inammissibilità del gravame sollevata dalla Provincia Autonoma di Bolzano, per non essere i ricorrenti coinvolti nella gestione dei punti di raccolta del gioco lecito e non trovarsi, pertanto, in situazione di diretta concorrenzialità con i gestori di altre sale giochi, ritenendo sussistente la potenziale incisione della sfera giuridica di tutti ricorrenti – e pertanto anche la loro legittimazione ad agire - in quanto soggetti titolari di esercizi ed immobili che gravitano intorno alla sala giochi “Innsbruck” situata all’interno del compendio costituito dal “Kampill Center”

- ha riconosciuto, con riferimento alla censura dei ricorrenti in primo grado che essa è fondata per la disciplina applicabile *ratione temporis*, poiché il punto di raccolta di scommesse annullato in conseguenza del parziale accoglimento del ricorso si troverebbe a meno di 300 metri di distanza dai siti “sensibili” identificati nella clinica odontoiatrica Mirò e nella sede della Comunità Comprensoriale Salto Sciliar che non sussistono motivi – in assenza di contrarie allegazioni delle parti

resistenti - per dubitare della dedotta violazione del limite dei 300 metri prescritto dalle norme di cui al primo motivo di ricorso, dovendosi ritenere detto presupposto fattuale, su cui poggia l'intero costruito di parte ricorrente (punto 7) processualmente acquisito anche ai sensi di quanto disposto dall'art. 64, comma 2, del c.p.a.

- ha riconosciuto che l'autorizzazione del 20.04.2016 rilasciata in favore della Nihao S.r.l., valida sino al 31.12.2020 (prot. n. 7.1/73.09/232446/16/GT) e la licenza per sala giochi, rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 05.05.2016 a favore di Zhu Jian Bo in proprio (prot. Nr. 7.1/73.09/267608/16/GT), *si sottraggono, in applicazione dell'evidenziata consecutio normativa, agli effetti della citata delibera del 29.05.2018, n. 505, con cui la Giunta provvedeva a specificare l'ambito dei luoghi "sensibili", ricomprendendovi espressamente le "Comunità comprensoriali", in quanto al momento del loro rilascio "vigevo un regime autorizzatorio che considerava "sensibili" le strutture operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, in quanto aventi carattere residenziale o semiresidenziale (art. 5/bis L.P. n. 13/1992 ed art. 11 L.P. n. 58/1988 nella versione ante novella introdotta con L.P. n. 10/2016)*

- ha escluso che la clinica odontoiatrica privata, utilizzata dai ricorrenti come parametro di riferimento per il distanziometro istituito dalle leggi provinciali n. 58/1988 e n. 13/1992, corrisponda alla rilevata connotazione residenziale e sia, per tale ragione, idonea a far scattare il distanziometro nonché ad infirmare la validità delle impugnate autorizzazioni ed ha ritenuto che non integra parimenti i requisiti di cui sopra – in quanto priva di struttura residenziale o semi-residenziale - la sede di una Comunità comprensoriale, la quale, come dimostrato dalla documentazione acquisita agli atti (v. estratto del sito web della Comunità comprensoriale allegato

alla memoria PAB del 12.09.2018), consta prevalentemente di uffici amministrativi e di qualche ufficio di consulenza di carattere socio-assistenziale”

- ha dato atto della circostanza che le autorizzazioni all’apertura della sala giochi di cui ai numeri 1) e 2) del ricorso in primo grado sono state adottate anteriormente all’inserimento dei Compensori nel novero dei luoghi “sensibili”, per cui affermava la legittimità e conformità delle autorizzazioni medesime alla disciplina applicabile *ratione temporis*, con conseguente declaratoria di infondatezza in parte qua dei dedotti motivi di gravame”

- ha ritenuto non applicabile in via retroattiva la delibera in questione di inserimento dei Compensori nel novero dei luoghi “sensibili”, adottata su delega del legislatore (art. 5/bis, comma 2 L.P. n. 13/1992) due anni dopo il rilascio delle autorizzazioni impugnate, che ha individuato specifici siti sulla base dei criteri introdotti dalla L.P. n. 10/2016 attribuendo rilievo alla vicinanza con tutte le strutture sanitarie e socioassistenziali, a prescindere dal loro carattere residenziale o semi-residenziale, per cui affermava la legittimità e conformità delle autorizzazioni medesime alla disciplina applicabile *ratione temporis*, con conseguente declaratoria di infondatezza in parte qua dei dedotti motivi di gravame”

- ha statuito che la verifica di validità dell’autorizzazione all’installazione di apparecchi VLT emessa successivamente all’entrata in vigore della L.P. n. 10/2016, andava effettuata tenendo conto delle modifiche introdotte dalla novella del 2016 e, segnatamente del comma 1/quater dell’art. 11 della L.P. n. 58/1988, a termini del quale sono considerate sensibili “*tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza*”

- ha ritenuto che la sede del distretto di Bolzano della Comunità comprensoriale, dotata sia di uffici amministrativi interni, sia di uffici aperti al pubblico che svolgono compiti e prestano servizi di assistenza e consulenza in ambito socio

assistenziale, coincide con le “attività di accoglienza, assistenza e consulenza” di cui al citato comma 1/quater dell’art. 11 della L.P. n. 58/1988

- ha statuito che per l’autorizzazione alla raccolta di gioco tramite VLT non vale l’argomento della natura accessoria della stessa rispetto a titoli riferiti alla gestione della casa da gioco e che la circolare ministeriale citata in proposito dalla PAB si limita solo a chiarire che, ai fini dell’installazione degli apparecchi da gioco VLT, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari della sala giochi della relativa licenza di cui all’art. 88 del R.D. n. 773/1931

3. La società Nihao s.r.l. ha interposto appello avverso la sentenza del TRGA Sez. autonoma di Bolzano che ha annullato l’autorizzazione relativa al “punto raccolta di gioco con apparecchi VLT-videoterminali” rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 26.07.2016 a favore del sig. Zhu Jian Bo (prot. n. 7.1/73.09/407063/16/GT), formulando le seguenti censure:

i) Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell’art. 11 comma 1 quater della l. p. n. 58/1988 introdotto dalla l.p. n. 10/2016. Mancanza di un elenco analitico dei luoghi sensibili per la individuazione delle aree vietate che determina “un’alea di interpretativa che genera un’incertezza irredimibile”. Violazione del principio del legittimo affidamento”. Violazione del legittimo affidamento. La natura accessoria dell’autorizzazione alla raccolta con apparecchi vlt rispetto all’autorizzazione alla gestione della sala giochi.

ii) L’effetto espulsivo del distanziometro delle leggi provinciali di Bolzano. Il revirement delle regioni virtuose.

Infine, l’appellante rilevava l’opportunità di differire l’esame del merito all’esito del giudizio di revocazione pendente dinanzi il Consiglio di Stato sub R.G. nn. 4054/2019, 4062/2019, 4067/2019 e 4115/2019).

4. La Provincia autonoma di Bolzano costituendosi nel presente giudizio, ha interposto appello incidentale, chiedendo la riforma della sentenza nella parte in

cui ha annullato l'autorizzazione relativa al “punto raccolta di gioco con apparecchi VLT-videoterminali” rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 26.07.2016 a favore del sig. Zhu Jian Bo (prot. n. 7.1/73.09/407063/16/GT), per difetto di motivazione e violazione di legge.

5. Si è costituita nel presente giudizio l'Agenzia delle dogane e dei monopoli con atto di stile del 20.08.2020.

5.1. Il Comune di Bolzano si è costituito con atto depositato il 12.10.2020, contenente articolata presa di posizione in merito all'appello principale e incidentale; sosteneva che le questioni sollevate con il ricorso in appello della Nihao srl sono già state trattate dal Consiglio di Stato nel contenzioso sub R.G. 1330/2020, avente ad oggetto il provvedimento di decadenza della sala giochi di via Innsbruck 25/A (sita nello stesso stabile Campill ove risulta collocata la odierna sala VLT di via Innsbruck 33/A), e situata anch'essa nel raggio di 300 metri dagli stessi identici siti sensibili costituiti dal distratto sociale, dalla comunità comprensoriale Salto-Sciliar. Già in sede di trattazione dell'istanza di sospensione, il Collegio avrebbe ritenuto la sede della Comunità Comprensoriale correttamente qualificata come sito sensibile, trattandosi – alla luce delle risultanze istruttorie documentali – di struttura aperta al pubblico per la consulenza e l'accesso amministrativo diretto ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e socio-pedagogiche erogati dall'ente.

5.2. Anche la Mirò Holding s.r.l. e le altre parti ricorrenti in primo grado si sono costituite in giudizio con atto del 08.10.2020 insistendo per il rigetto del gravame.

6. Con ordinanza cautelare n. 6125/2020 del 19.10.2020 è stata respinta l'istanza cautelare, ritenendo, tra l'altro il Collegio *“corretta l'interpretazione della disciplina provinciale in materia di individuazione dei siti cd. sensibili, posta a base della statuizione di accoglimento contenuta nell'appellata sentenza, con la conseguente corretta riconduzione della sede*

della Comunità Comprensionale nel novero dei siti sensibili, trattandosi – alla luce delle risultanze istruttorie documentali – di struttura aperta al pubblico per la consulenza e l'accesso amministrativo diretto ai servizi e alle prestazioni socio-assistenziali e socio-pedagogiche erogati dall'ente”.

6.1 In vista dell'udienza di discussione il Comune di Bolzano ha depositato documenti.

6.2. La Mirò Holding s.r.l. e le altre parti ricorrenti in primo grado hanno depositato articolata memoria del 12.10.2020 e depositato ulteriore memoria il 29 novembre 2022.

6.3. All'udienza del 20.12.2022 la causa è stata trattenuta in decisione.

7. Con il primo motivo di appello (rubricato: *Violazione di legge. Violazione e falsa applicazione dell'art. 11 comma 1 quater della l. p. n. 58/1988 introdotto dalla l.p. n. 10/2016. Mancanza di un elenco analitico dei luoghi sensibili per la individuazione delle aree vietate che determina “un’alea di interpretativa che genera un’incertezza irredimibile”. Violazione del principio del legittimo affidamento”. Violazione del legittimo affidamento. La natura accessoria dell’autorizzazione alla raccolta con apparecchi vlt rispetto all’autorizzazione alla gestione della sala giochi*), l'appellante principale Nihao srl ha censurato la pronuncia nella parte in cui il TRGA adito ha motivato l'accoglimento della domanda di annullamento della terza licenza “autorizzazione punto raccolta di gioco con apparecchi VLT-videoterminali”, rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 26.07.2016, in base all'applicabilità della novella del 2016 (secondo cui sono siti sensibili *“tutte le strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza*) alle comunità comprensoriali, le quali sono da considerarsi luoghi sensibili nella misura in cui rappresentino *“strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza”*.

Secondo l'appellante, le attività tipiche della Comunità Comprensoriale sarebbero molteplici e diverse tra di esse, occupandosi anche di: strade, infrastrutture ed impianti extracomunali, e solo in ultima analisi di servizi sanitari e sociali, per cui sarebbe incorso in errore il Giudice di primo grado, poiché avrebbe ommesso di valutare in concreto se la Comunità Comprensoriale ricorrente aveva le caratteristiche di luogo sensibile come individuate dalla normativa vigente alla data di rilascio della licenza (26.07.2016).

Per l'appellante nessuna delle attività della Comunità Comprensoriale ricorrente “di accoglienza, assistenza e consulenza in ambito socio assistenziale” verrebbe svolta nella sede di Via Innsbruck 29, essendo in essa collocati solamente gli uffici organizzativi e non operativi della comunità, mentre i servizi sanitari sarebbero collocati altrove.

Inoltre, il TRGA avrebbe ommesso di prendere in considerazione gli spunti interpretativi (e non novativi come l'inserimento della fattispecie delle Comunità Comprensoriali) della novella del 2016 secondo cui *“le strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza”* da considerarsi luoghi sensibili sarebbero solo quelle che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza per *“persone affette da patologie psichiatriche e/o patologie di dipendenza legate e non legate al consumo di sostanze o che presentano comportamenti di consumo rischioso”*

L'appellante sostiene che la mancanza di un analitico elenco di luoghi sensibili fornito dalle amministrazioni provinciali e comunali rappresenterebbe la prova di quanto denunciato ed argomentato dal CTU Prof. Pozzi (in relazione a differenti giudizi di revocazione pendenti dinanzi al Consiglio di Stato R.G. nn. 4054/2019, 4062/2019, 4067/2019 e 4115/2019), secondo il quale la mancanza di un elenco analitico dei luoghi sensibili per la individuazione delle aree vietate, fornito dalle

amministrazioni provinciali e comunali, determinerebbe “un’alea interpretativa che genera un’incertezza irredimibile”.

Secondo l’appellante il TRGA non avrebbe tenuto conto che in capo all’appellante si sarebbe configurata una violazione del principio del legittimo affidamento, in quanto, in virtù dello stato di legislazione interna e del contegno autorizzatorio assunto dalla Provincia, si sarebbe ragionevolmente ingenerata nella parte appellante la legittima aspettativa di veder concretizzato un certo valore patrimoniale anche in relazione agli investimenti effettuati, che risulta, pertanto, meritevole di tutela. Nel caso di specie la violazione del principio del legittimo affidamento si porrebbe anche con riferimento al sopraggiunto divieto, determinato alla normativa tempo per tempo vigente, di installare all’interno della sala giochi taluni giochi pubblici la cui distribuzione era già stata validamente autorizzata.

Infine, il TRGA sarebbe incorso in errore laddove non avrebbe colto l’esatta portata del Decreto Direttoriale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l’amministrazione generale del Ministero dell’Interno del 23 giugno 2010 (557/PAS.7801.12001), che avrebbe ravvisato un rapporto di propedeuticità fra la licenza per l’apertura della sala giochi e quella per l’installazione e gestione di area dedicata ad apparecchi da gioco VLT. L’accessorietà dell’autorizzazione alla raccolta del gioco mediante VLT in una sala giochi già autorizzata sarebbe riscontrabile dall’organizzazione, dalle attività e dall’impiego delle risorse, oltre che dai requisiti e dalle dotazioni minime; i locali, deputati alla distribuzione del gioco pubblico non potrebbero perdere nel tempo tale qualifica, nè per sopraggiunte modifiche nè per esempio per l’insorgenza successiva alla installazione di nuove realtà riconducibili alle fattispecie dei luoghi sensibili.

7.1. Le censure non hanno pregio.

In primis osserva il Collegio che il Giudice di primo grado - nel valutare se la Comunità comprensoriale, con riferimento alla sede in via Innsbruck, era da considerare sito sensibile ai sensi della formulazione della novella del 2016, secondo cui sono sito sensibile “*le strutture sanitarie e socio assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza*”- si è basato sulle allegazioni di parte ricorrente, non contraddette in primo grado dalla Nihao, nonché sulle risultanze probatorie, ed in particolare sull’organigramma della Comunità comprensoriale e sulla nota del 14.02.2018 sottoscritta dal Presidente della Comunità (depositata in primo grado dal Comune di Bolzano).

Dalla nota, che contiene una dettagliata descrizione di tutte le attività svolte per persone bisognose di assistenza socio-assistenziale e sanitaria, emerge in particolare che presso il distretto sociale Salto-Sarentino-Renon, situato in via Innsbruck, vengono erogati i servizi di assistenza sociale finanziaria quali l’inserimento nella vita sociale tramite reddito minimo sociale, l’erogazione di contributi per l’affitto e spese accessorie, l’assistenza di base socio-pedagogica per minori e adulti, servizi di sostegno dell’integrazione sociale di persone a rischio, tra cui persone con problemi psichici, problemi di dipendenza e persone disabili e che alla sede in via Innsbruck hanno accesso persone che si trovano in situazioni particolari, tra cui anche persone che sono sensibili verso tematiche di dipendenza e di ludopatia, bisognosi di tutela preventiva.

Risulta quindi evidente che le disquisizioni dell’appellante sono prive di consistenza.

7.2. Siccome, peraltro, l’appellante nel giudizio di primo grado non ha prodotto alcuna prova documentale contraria, la conclusione che la Comunità comprensoriale allocata in via Innsbruck andasse ricompresa nel novero dei

“luoghi sensibili” della novella 2016, alla quale è giunto il Giudice di primo grado, è corretta e priva di vizi logici.

7.3. Per quanto concerne la censura sulla mancanza di un analitico elenco di luoghi sensibili fornito dalle amministrazioni provinciali e comunali di cui all’asserita argomentazione del CTU del Prof. Pozzi (resa nei procedimenti riuniti di appello conclusisi con sentenza del Consiglio di Stato n. 1619/2018, alla quale si riferiscono i giudizi di revocazione pendenti dinanzi al Consiglio di Stato R.G. nn. 4054/2019, 4062/2019, 4067/2019 e 4115/2019, citati dall’appellante - peraltro tutti dichiarati inammissibili con sentenze n. 10326/2022, 10324/2022, 10323/2022, 1032/2022 sez. VI, pubblicate il 23.11.2022), il Collegio rileva l’infondatezza di tale censura, in quanto, come illustrato nella stessa sentenza n.1618/2019, il cui contenuto viene pienamente condiviso dal Collegio, *“l’individuazione, ad opera del legislatore provinciale, dei c.d. siti sensibili non poteva che essere effettuata per categorie generali, con una previsione normativa munita di un certo margine di indeterminatezza, immanente al carattere generale e astratto proprio degli atti normativi..(..), la disciplina legislativa all’esame (art. 5-bis l. prov. n. 13/1992), attraverso la chiara e univoca individuazione della destinazione funzionale dei siti sensibili (istituti scolastici di qualsiasi grado, centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente dai giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, nonché le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza, contemplate dal comma 1-bis inserito nel citato art. 5-bis dalla l. prov. 24 maggio 2016, n. 10), è munita di un sufficiente grado di determinatezza onde escludere una restrizione dell’attività d’impresa rimessa all’arbitrio dell’amministrazione”*.

7.4. È destituita di fondamento con riferimento alla autorizzazione oggetto del presente appello - rilasciata in data 26.07.2016 (prot. n. 7.1/73.09/407063/) per il

punto raccolta giochi con apparecchi VLT-videoterminali - l'asserita violazione del principio del legittimo affidamento.

La legge provinciale n. 10/2016, entrata in vigore il 1° giugno 2016 ha ampliato, con introduzione dell'art. 5-bis comma 1-bis, i siti sensibili previsti all'art. 5 bis comma 1 della L.P. 13/1992 in presenza dei quali sono vietate, per ragioni di tutela delle fasce deboli della popolazione dal rischio della c.d. ludopatia, sale giochi nel raggio di 300 metri, prevedendo: *“Per la concessione dell'autorizzazione all'esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza”*

Con la norma transitoria di cui all'art. 20, comma 4, L.P. n. 10/2016 veniva inoltre disposto che *“a causa dell'ampliamento dei luoghi sensibili di cui all'art. 5-bis, comma 1-bis, della legge provinciale 13 maggio 1992, n. 13, e successive modifiche, per le sale giochi e di attrazione che non corrispondono più alle presenti norme in vigore le autorizzazioni scadono entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge”* facendo, quindi, coincidere il riferimento normativo con la data del 1° giugno 2018.

Emerge, pertanto chiaramente che l'autorizzazione rilasciata in data 26.07.2016 non avrebbe potuto essere rilasciata, in quanto in tale data era infatti già operativo il divieto normativo di cui al citato art. 5-bis comma 1-bis della L.P. 13/92, in quanto la “sala dedicata” sita in Bolzano via Innsbruck 33/A è situata entro il raggio di 300 metri dal Distretto sociale Salto-Sarentino-Renon e dalla Comunità Comprensoriale di Salto Sciliar.

Siccome già al momento del rilascio dell'autorizzazione era in vigore l'art. 5bis comma 1bis della legge provinciale n. 13/1992, il Collegio non vede argomenti a favore della sussistenza della invocata buona fede in capo alla società appellante e, siccome il rilascio di tale concessione è stato immediatamente impugnato dalli

odierna appellata Miro Holding srl e gli altri otto ricorrenti in primo grado, non si ravvisa alcuna base giuridica né logica sulla quale l'appellante possa basare la sua doglianza di violazione del legittimo affidamento.

7.5. Infine, contrariamente all'assunto dell'appellante principale Nihao, il testo del decreto Direttoriale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per l'amministrazione generale del Ministero dell' Interno di data 23 giugno 2010 (557/PAS.7801.12001) dispone esattamente l'opposto, distinguendo nettamente la funzione di ordine pubblico della licenza originaria, dalla diversa funzione dell'autorizzazione per l'installazione delle VLT ex art. 110, comma 6, lettera b) che necessita di una rivalutazione degli interessi connessi, compresi quelli di impatto sul consumatore e sul territorio.

Pertanto si condivide quanto correttamente individuato dal Giudice di prime cure nell'interpretazione della direttiva, laddove afferma che *“La circolare ministeriale citata in proposito dalla PAB si limita, infatti, a chiarire che, ai fini dell'installazione degli apparecchi da gioco VLT, costituisce requisito indispensabile il possesso, da parte dei titolari della sala giochi della relativa licenza di cui all'art. 88 del R.D. n. 773/1931”*.

7.6. Per le suesposte considerazioni sono infondate le doglianze proposte con il primo motivo di appello.

8. È parimenti infondato il secondo motivo di appello (rubricato: *l'effetto espulsivo del distanziometro delle leggi provinciali di Bolzano. Il revirement delle regioni virtuose*), con il quale l'appellante deduce che nella denegata ipotesi in cui non venisse riconosciuta la legittimità della terza licenza, verrebbe ulteriormente confermato il quadro totalmente espulsivo dei divieti imposti con la normativa provinciale che interesserebbe anche le zone periferiche come quelle del caso de quo, oggetto di discussione nei giudizi di revocazione pendenti dinanzi al Consiglio di Stato sub

R.G. nn. 4054/2019, 4062/2019, 4067/2019 e 4115/2019 contro la sentenza n.1618/2019.

L'appellante censura la pronuncia nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto che sulla base delle doglianze esaminate non vi fosse il bisogno di esaminare ulteriori doglianze in quanto non sarebbero state in grado di supportare una decisione di segno diverso, ritenendo che il Giudice di prime cure avrebbe ommesso di considerare come a fronte dell'ampiezza del raggio di interdizione (300 mt) e/o per la numerosità dei luoghi sensibili individuati dalle norme provinciali non vi sarebbe alcuna via o area del territorio in cui possa essere esercitata l'attività del gioco lecito, come risulterebbe dalle specifiche perizie redatte da esperti urbanisti ed aventi ad oggetto la verifica dell'insediabilità del gioco legale nel territorio. Tale aspetto risulterebbe provato oltre che dalle perizie che parlano di percentuali di interdizione di circa il 99%, anche dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio depositata nei richiamati procedimenti di revocazione, secondo cui sul territorio di Bolzano risulta insediabile 1,67Kmq, che corrisponde ad una percentuale di insediamento inferiore al 4%, e ad una conseguente percentuale di interdizione di circa il 96% del territorio.

Per l'appellante - considerato l'errore tecnico derivante dall'applicazione in concreto del "distanziometro" provinciale che determinerebbe l'effetto espulsivo del gioco legale all'intero territorio, piuttosto che la dichiarata regolamentazione della distribuzione dello stesso - si porrebbe, dunque, la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale della normativa provinciale per lesione della libertà di iniziativa economica tutelata dall'art. 41 Cost., per contrasto con le esigenze di unitarietà di trattamento sul territorio nazionale artt. 118 comma 1 e 117 comma 3 ultimo capoverso, per violazione del principio di uguaglianza sancito dall'art. 3 Cost., sotto il profilo dell'ingiustificata e

sproporzionata compressione della libertà di iniziativa economica di cui all'art. 41 e 42 Cost.

L'appellante riporta l'esempio di diverse realtà locali che per ovviare a tale effetto espulsivo avrebbero dapprima prorogato la data dell'espulsione del gioco pubblico, poi sospeso gli effetti dell'espulsione in attesa della verifica tecnica delle denunce fatte o del riordino a livello nazionale sino a giungere a casi di destrutturazione dei distanziometri e apposizione di diversi e meno invasivi criteri di distanze.

Infine, l'appellante rilevava l'opportunità di differire l'esame del merito all'esito del giudizio di revocazione pendente dinanzi il Consiglio di Stato sub R.G. nn. 4054/2019, 4062/2019, 4067/2019 e 4115/2019).

8.1. Le doglianze non hanno pregio. Come emerge dalle sentenze n. 10326/2022, 10324/2022, 10323/2022, 1032/2022, emesse da questa Sezione all'esito dei procedimenti di revocazione R.G. nn. 4054/2019, 4062/2019, 4067/2019 e 4115/2019, citati dall'appellante, con le quali sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi per revocazione contro la sentenza n. 1618/2019 di questo Consiglio di Stato, le doglianze mosse dalla parte appellante con riferimento all'effetto espulsivo sono destituite di fondamento.

Contrariamente dall'assunto della parte appellante, la relazione del consulente Prof. Cesare Pozzi - Consulente tecnico d'ufficio nominato, tra l'altro nella controversia sub R.G. 764/2017 (appellante Nihao srl), su espressa richiesta dei gestori appellanti, sul quesito posto per verificare l'effetto espulsivo o meno della normativa di Bolzano (comprensiva dei siti sensibili introdotti con la novella della L.P. 10/2016) – ha confermato in più punti che l'effetto espulsivo lamentato dagli appellanti (e dall'odierna ricorrente) non esiste (il Comune di Bolzano, ove è situata l'attività dell'odierna appellante Nihao srl era anche oggetto della verifica del CTU)

e ha confermato che la normativa consente comunque agli operatori di ricollocare le proprie attività.

Sulla base delle considerazioni contenute nella relazione del CTU, il Consiglio di Stato con sentenza n. 1618/2019 ha riconosciuto che deve escludersi che la censurata disciplina provinciale determini un'espulsione delle imprese ricorrenti dal settore di mercato in questione: *“10.1.4.1. In primo luogo è emerso che, sotto un profilo geografico-territoriale-urbanistico, l'applicazione del criterio della distanza dai siti c.d. sensibili individuati nell'art. 5-bis, commi 1 e 1-bis, l. prov. n. 13/1992 non determina in nessuno dei comuni presi in considerazione nei due elaborati peritali una privazione dell'intero segmento di mercato (quanto al comune di Ortisei, neppure nell'ipotesi in cui la Sportclinic, ubicata nel raggio di 300 m dalla sala giochi 'Bar 181', venga ricompresa nel novero dei siti sensibili), in quanto l'applicazione del criterio distanziale non comporta un'interdizione/espulsione assoluta degli esercizi gestiti dalle imprese ricorrenti né dal territorio dei singoli comuni interessati dai vari ricorsi (compresi i territori dei comuni limitrofi) né, tanto meno, dall'intero territorio provinciale. Infatti, le simulazioni e i rilevamenti effettuati dal consulente tecnico d'ufficio hanno evidenziato la persistente sussistenza di uno spazio utile residuo nell'ambito dei singoli territori comunali, bensì tendenzialmente ristretto, ma pur sempre idoneo e sufficiente per l'organizzazione economica delle attività delle sale giochi gestite dalle imprese odierne appellanti [v. la tabella 2.7. riportata nelle due relazioni peritali, con l'evidenziazione dell'estensione delle aree potenzialmente disponibili che consente la (ri)collocazione, in ognuno dei territori comunali in questione, oggetto dei due gruppi di ricorsi, di esercizi dedicati al gioco].*

10.1.4.2. In secondo luogo, il consulente tecnico d'ufficio – sviluppando ex novo un modello di stima della domanda potenziale, in relazione all'ubicazione delle sale gioco sul territorio, che consente di comprendere l'influenza del posizionamento delle sale sulla raccolta effettivamente realizzata e di valutare l'impatto che le nuove diverse condizioni di localizzazione, stabilite dalla normativa provinciale, produrrebbero sull'attività d'impresa dei ricorrenti a parità di ogni altra

condizione –, è pervenuto alla conclusione (in risposta al secondo quesito sottopostogli) che l'attuale configurazione dell'offerta provinciale mostra come le sale gioco abbiano operato nel corso degli anni passati in modo da rendere la localizzazione un parametro strategicamente non rilevante per la propria raccolta di gioco. In altri termini, la raccolta di gioco complessivamente realizzata dalle sale gioco in un orizzonte temporale sufficientemente ampio (2011-2017) risulta essere indipendente dalla loro distribuzione sul territorio, e i differenti risultati in termini di raccolta di gioco per apparecchio da intrattenimento delle singole sale sembrano determinati da fattori diversi, probabilmente riconducibili alla tipologia e alla varietà di servizi offerti in grado di attirare in misura maggiore o minore le differenti tipologie di consumatori.

In particolare, da un raffronto tra i dati di raccolta nella media annuale relativi al periodo 2011-2017 e la raccolta di gioco stimata in esito alla ricollocazione degli esercizi (v. le tabelle dalla 3.13. alla 3.19. delle due relazioni peritali), emerge che la distanza degli esercizi dal baricentro dei vari comuni non costituisce un fattore incidente sulla capacità complessiva di raccolta degli esercizi medesimi.

Tali conclusioni, in linea con il comportamento che può essere attribuito a operatori economici razionali, sono state confermate dall'applicazione del modello definito dal consulente tecnico d'ufficio ad hoc per il caso di specie, che si basa sulle caratteristiche dei consumatori/giocatori desunte dallo studio indipendente più completo e attendibile ora a disposizione in Italia effettuato dall'Istituto di fisiologia clinica del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ifc-CNR), sulla distribuzione della popolazione nei territori in questione e sulla posizione delle sale da gioco...

10.1.4.3. Alla luce delle sopra riportate risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve escludersi che la censurata disciplina provinciale determini un'espulsione delle imprese ricorrenti dal settore di mercato in questione, né sotto il profilo dell'interdizione assoluta dai singoli territori comunali (compresi quelli limitrofi) e/o dall'intero territorio provinciale, né sotto il profilo dell'abbattimento delle raccolte e dei ricavi"...(..) “Deve, conclusivamente, escludersi che la censurata disciplina legislativa determini un'interdizione assoluta del diritto all'esercizio

dell'attività economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato, con sequela di manifesta infondatezza, sotto tale profilo, della questione di legittimità costituzionale per violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41, primo comma, della Costituzione”

8.2. Anche gli accennati ricorsi per revocazione avverso la sentenza n. 1618/2019 non hanno sortito esito migliore per la tesi dell'appellante.

Così si legge nella sentenza n. 10323/2022, emessa nel procedimento di revocazione sub RG 4067/2019 - il quale ha visto, tra l'altro anche l'odierna appellante soc. Nihao srl come parte in causa (in quanto ha proposto ricorso per revocazione incidentale) - proprio con riferimento agli effetti della ricollocazione “28.3.3. Con riferimento, infine, al travisamento denunciato dalla Nihao srl in relazione alle affermazioni contenute nella CTU sugli effetti della ricollocazione delle sale da gioco ed i collegati aspetti economici lesi, la sentenza (par. 10.1.4.2. della sentenza impugnata) motiva chiaramente, anche sotto l'aspetto processuale (par. 10.1.4.3. della sentenza impugnata), la relativa statuizione, nonché l'infondatezza delle paventata questione di legittimità costituzionale per violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41, primo comma, della Costituzione: ”Ebbene, collegando la struttura dell'offerta alla struttura della domanda, il consulente tecnico d'ufficio, in applicazione del modello sviluppato, poggia la conclusione della sostanziale indifferenza, in termini di entità della raccolta e dei ricavi, della ricollocazione delle sale gioco di ciascun ricorrente nelle aree disponibili in conseguenza del criterio distanziale previsto dalla normativa provinciale, sui rilievi che, per un verso, la spesa complessiva destinata ai diversi prodotti di gioco è molto più elevata nel caso di giocatori problematici e patologici (v. tabella 3.11.), i quali, al contempo, sono molto più propensi allo spostamento verso i nuovi siti (v. tabella 3.10.), e che, per altro verso, la specializzazione dell'offerta sulle categorie dei giocatori ad elevato rischio è più redditizia per le imprese offerenti.

Alla luce delle sopra riportate risultanze della consulenza tecnica d'ufficio, deve escludersi che la censurata disciplina provinciale determini un'espulsione delle imprese ricorrenti dal settore di mercato in questione, né sotto il profilo dell'interdizione assoluta dai singoli territori comunali (compresi quelli limitrofi) e/o dall'intero territorio provinciale, né sotto il profilo dell'abbattimento delle raccolte e dei ricavi" (...)... "Deve, conclusivamente, escludersi che la censurata disciplina legislativa determini un'interdizione assoluta del diritto all'esercizio dell'attività economica del gioco lecito in ambito comunale e/o provinciale e una soppressione di tale settore di mercato, con sequela di manifesta infondatezza, sotto tale profilo, della questione di legittimità costituzionale per violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall'art. 41, primo comma, della Costituzione". 28.3.4. Emerge, quindi, non solo che anche in relazione a tale aspetto nella sentenza impugnata non si ravvisa alcun travisamento del contenuto della CTU, ma che la sentenza della quale si chiede la revocazione ha valutato tale censura degli appellanti anche sotto il profilo processuale, dichiarando inammissibile tale profilo di censura, per cui si rivela inammissibile lo strumento della revocazione. 29. In conclusione, il Collegio ritiene, per i motivi dianzi esposti, che il ricorso per revocazione proposto da Irony Games deve essere dichiarato inammissibile, non apprezzandosi, nella impugnata sentenza, alcuna omissione di pronuncia sui motivi d'appello proposti da Irony Games srl, né alcun "abbaglio dei sensi", id est: errore revocatorio, che possa avere indotto il giudice a ritenere di non doversi pronunciare sui motivi d'appello proposti – che, infatti, hanno ricevuto tutti una risposta nel corpo della motivazione – o che possa avere indotto a travisare il senso di quanto riferito dal consulente tecnico; tutte le affermazioni contenute nella consulenza tecnica, inoltre, sono state puntualmente esaminate e valutate nella sentenza impugnata, la quale se ne è intenzionalmente, ma motivatamente, discostata a tratti, e, peraltro, non su fatti oggetto di accertamento, ma su opinioni espresse dal c.t.u."

8.3. Sulla scorta delle soprariportate motivazioni, pienamente condivise da questo Collegio, le doglianze fatte valere con il secondo motivo di appello vengono respinte in quanto infondate.

8.4. Conclusivamente, per quanto esposto e ritenendo assorbiti tutti gli ulteriori argomenti di doglianza non espressamente esaminati, che il Collegio ha ritenuto irrilevanti ai fini della decisione o comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso da quella assunta, l'appello principale della soc. Nihao srl deve essere respinto per i motivi indicati, con assorbimento di ogni altra questione.

9. Il Collegio passa, infine, all'esame dell'appello incidentale proposto dalla Provincia autonoma di Bolzano con il quale censura la sentenza impugnata per difetto di motivazione e per violazione di legge laddove annulla l'autorizzazione relativa al "punto raccolta di gioco con apparecchi VLT-videoterminali" rilasciata dal Presidente della Provincia di Bolzano in data 26.07.2016 a favore del sig. Zhu Jian Bo (prot. n. 7.1/73.09/407063/16/GT), asserendo che vi sarebbe divergenza fra premesse e conclusione formulate dal Giudice e contestando la statuizione del Giudice di primo grado secondo la quale, ai fini dell'applicazione del comma 1/quarter dell'art. 11 della L.P. n. 58/1988, e quindi ai fini della qualificazione di un sito come sensibile, sia sufficiente che esso svolga "attività di accoglienza o assistenza o consulenza". Il Giudice di primo grado avrebbe applicato un presupposto non dimostrato ed invero tutto da dimostrare, dato che il Giudice allude, nella sua conclusione, solo a due di queste attività (quella di assistenza e consulenza) e non anche quella di "accoglienza", contemplata nella norma. Il Giudice avrebbe postulato un'interpretazione antiletterale della norma, senza fornire alcuna spiegazione, logica e/o teleologica, della sua tesi.

La Provincia sostiene un'interpretazione letterale della norma, in ossequio alla quale sarebbe sensibile solo il sito che svolga, al contempo (nello stesso sito)

“attività di accoglienza, assistenza e consulenza”. Questa interpretazione letterale sarebbe in linea con la definizione di “sito sensibile”, nel suo significato letterale e logico e comporterebbe un ampliamento, sì, del novero dei siti sensibili che in questo modo, per questa categoria comprenderebbero non più solo le strutture (sanitarie o socio-assistenziali) residenziali o semi-residenziali ma anche le strutture di “accoglienza” (anche se non sono residenziali o semiresidenziali)- purchè connotate anche dalla presenza di altra attività (come l’assistenza e la consulenza) per persone appartenenti a categorie “deboli” e dunque esposte al rischio di gioco d’azzardo patologico.

9.1. L’argomentazione posta a fondamento di questo motivo è illogica con conseguente infondatezza della doglianza.

In primis va ricordato che per le considerazioni svolte ai precedenti punti 7.1. e 7.2. è stata ritenuta corretta la conclusione del Giudice di prime cure che la Comunità comprensoriale allocata in via Innsbruck, contrariamente all’assunto della Provincia e di Nihao srl, andava ricompresa nel novero dei “luoghi sensibili” della novella 2016.

Inoltre, la legge provinciale n. 10/2016, entrata in vigore il 1° giugno 2016, ha ampliato, con introduzione dell’art. 5-bis comma 1-bis, i siti sensibili previsti all’art. 5 bis comma 1 della legge provinciale n. 13/1992 in presenza dei quali sono vietate, per ragioni di tutela delle fasce deboli della popolazione dal rischio della c.d. ludopatia, sale giochi nel raggio di 300 metri, prevedendo: *“Per la concessione dell’autorizzazione all’esercizio di sale da giochi e di attrazione ai sensi del comma 1 sono inoltre considerati luoghi sensibili tutte le strutture sanitarie e socio-assistenziali pubbliche e private che svolgono attività di accoglienza, assistenza e consulenza”*. La norma non contiene alcuna specificazione che la struttura deve possedere i connotati di tutte e tre le attività.

Il Legislatore provinciale nell'elencare le attività che devono essere svolte all'interno delle predette strutture ha indicato tutte quelle attività che comportano un accesso ai soggetti deboli alla cui tutela la disciplina è preordinata, per cui è sufficiente che una di queste attività sia svolta, perché ci sia l'accesso alla struttura dei soggetti tutelati.

9.2. Pertanto, tale essendo la ratio della disposizione, l'interpretazione della norma come data dal Giudice di primo grado, secondo il quale ai fini della qualificazione di un sito come sensibile, sia sufficiente che la struttura ivi allocata svolga “*attività di assistenza e consulenza*” è del tutto conforme alla norma e non restrittiva, come infondatamente e illogicamente affermato dalla difesa della Provincia.

Invero, secondo il Collegio è restrittiva e non conforme al testo della norma l'interpretazione della Provincia che postulerebbe, ai fini dell'applicazione del sito sensibile, che la struttura svolga tutte e tre le attività, ossia attività di accoglienza e attività di consulenza e attività di assistenza. Una tale interpretazione, presupponendo la contemporanea sussistenza di tutte e tre le attività in capo ad una struttura ai fini della sua qualificazione come sito sensibile sarebbe contraria all'intenzione ampliativa della norma, invocata dalla stessa Provincia e rischierebbe di depotenziare proprio la ragione della disposta abrogazione del riferimento alla residenzialità e semiresidenzialità.

9.3. Sulla base dei motivi dinanzi esposti, l'appello incidentale della Provincia autonoma di Bolzano deve essere respinto.

9.4. Restano assorbiti tutti gli argomenti di doglianza, motivi o eccezioni non espressamente esaminati che il Collegio ha ritenuto non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

10. Sussistono giustificati motivi per compensare le spese di presente grado tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto

- a) respinge l'appello principale della soc. Nihao srl;
- b) respinge l'appello incidentale della Provincia autonoma di Bolzano;

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 dicembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Giancarlo Montedoro, Presidente

Alessandro Maggio, Consigliere

Davide Ponte, Consigliere

Marco Poppi, Consigliere

Ulrike Lobis, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

Ulrike Lobis

IL PRESIDENTE

Giancarlo Montedoro

IL SEGRETARIO